

55
CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO
70124 BARI
VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

IV C

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA	
000144	13 GEN. 1976
Cat. _____	Classe _____ Fasc. _____

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

COLAMONACO MARIA SOMMA ANTONIO - LEUCCI GIOVANNI - ROMEO ANTONIO - PANICO PASQUALE

NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1975 N. 405

'ISTITUZIONE CONSULTORI FAMILIARI'

RELAZIONE

Collegli consiglieri,
la legge n. 405 del 29 luglio 1975, nata dal contributo positivo dei partiti dello arco costituzionale e sostenuta fortemente dalle lotte delle masse femminili italiane, nonostante i limiti dovuti alla insufficienza dei mezzi finanziari a disposizione delle Regioni, rappresenta comunque un passo avanti nella direzione della tutela della salute della maternità e della famiglia nel suo complesso.

Tale legge, colma inoltre il vuoto legislativo determinatosi a seguito della sentenza con la quale la Corte Costituzionale nel 1971 abrogava il divieto di propaganda degli anti-concezionali.

Il non avere limitato l'assistenza pre-concezionale alla semplice consulenza contraccettiva è uno degli aspetti positivi della legge, e ciò allo scopo di fare della contraccezione una libera scelta e non una necessità per la coppia costretta a scegliere fra figli e lavoro, fra procreazione e soluzione di problemi economici e di organizzazione familiare.

La lotta di questi anni per un nuovo rapporto donna-famiglia-società ha fatto fare alle masse femminili un salto di qualità nella loro coscienza, coinvolgendo le istituzioni, le forze politiche e sindacali nella conquista di importanti

leggi nazionali relative alla tutela delle lavoratrici-madri, gli asili-nido, alla riforma del diritto di famiglia e infine ai consultori familiari che colma i ritardi della società.

E' pur vero però che alcune leggi approvate dal Parlamento e dalla Regione Puglia, come ad esempio quella relativa agli asili-nido, sono ancora inoperanti.

In questo senso l'assunzione di responsabilità della Regione Puglia nella programmazione dei consultori familiari va ben oltre la istituzione di tali strutture perchè si affermi in concreto il valore sociale della maternità libera e consapevole.

Si tratta, in realtà, di assicurare alla famiglia il lavoro, gli asili-nido, la scuola pubblica per l'infanzia.

Tutto ciò diventa indispensabile per non far pesare solo sulla donna il carico della scelta della maternità e quindi dell'allevamento e dell'educazione dei figli, così da affermare nei fatti il principio della maternità come valore sociale, per il quale non va sacrificata, ma al contrario valorizzata, la personalità della donna per il suo apporto creativo allo sviluppo generale della Puglia e pertanto del suo diritto di essere madre e lavoratrice.

Con la realizzazione dei Consultori, insieme agli asili-nido, l'obiettivo che ci proponiamo con la presente proposta di legge è di realizzare due importanti risultati:

- il primo è quello di ridurre i tassi di mortalità infantile e la pratica abortiva che spesso si verificano non solo per la mancanza di strutture sanitarie per il controllo delle nascite, ma anche per la mancanza di servizi sociali e per il peso del ruolo domestico e materno nel caso di lavoratrici ;

- il secondo obiettivo è quello di garantire l'abbattimento di tutte le discriminazioni di classe, di sesso, di zona geografica ai danni dell'infanzia e quindi creare le basi di partenza per la effettiva uguaglianza dei cittadini.

In merito all'aborto non abbiamo dati statistici, pur essendo in Puglia un fenomeno abbastanza diffuso, ma abbiamo il dato molto preoccupante relativo alla maternità.

La maggioranza delle donne pugliesi partorisce in casa e moltissime arrivano al parto prive di assistenza perinatale con il rischio troppo alto per la vita del nascituro.

Infatti da un'inchiesta compiuta dalla clinica ostetrica di Bari, risulta che su 3.701 partorienti ben 2.278, cioè il 61%, erano arrivate al travaglio senza essere mai state oggetto di un esame specialistico.

Troppo alto è in Puglia il prezzo pagato per il tasso di mortalità infantile e malattie infettive; infatti siamo:

- al 4° posto, con il 33,4 per mille, per la mortalità perinatale;
- al 4° posto, con il 18,2 per mille, per i natimortalità;
- al 5° posto, con il 29,7 per mille, per la mortalità infantile.

Per i ~~molti~~ morti nel 1° anno di vita siamo:

- al 2° posto, con il 34,3 per ogni 10.000 nati vivi, per malattie infettive respiratorie;
- al 4° posto, con l'84,3 per ogni 10.000 nati vivi, per malattie dell'apparato respiratorio;
- al 17° posto con il 128,7 per ogni 10.000 nati vivi, per le malformazioni congenite.

Come si vede, la Puglia, tra le regioni italiane, ha uno dei tassi più alti di mortalità infantile.

E se per le malformazioni congenite la Puglia registra un tasso inferiore al la media ~~media~~ nazionale e a quelli della Lombardia, del Piemonte, dell'Emilia, ecc., ciò dipende soltanto dal fatto che le donne occupate, in Puglia, sono ~~poco~~ meno numerose che in altre regioni.

Questi dati evidenziano l'influenza negativa delle condizioni sociali e culturali sfavorevoli così significativamente diversi tra le regioni meridionali e settentrionali, e, all'interno stesso della nostra regione, tra le varie zone, in rapporto alle condizioni sociali e al differente sviluppo territoriale.

E' nostra convinzione che l'impegno immediato per dare alle donne, ai cit tadini tutti una struttura sanitaria capace di tutelare efficacemente e di proteggere sanitarimente la loro salute e che fornisca, oltre alle informazioni, i mez zi per il controllo delle nascite, dà un significativo contributo per colmare la grave carenza della società verso la maternità, impedendo che l'aborto divenga un metodo normale di regolamentazione delle nascite.

A tal proposito, ci auguriamo che si faccia presto un altro passo avanti nella direzione della regolamentazione dell'aborto inteso come difesa della salute della donna e non come presunto mezzo di controllo delle nascite, che lo con figuri come un diritto esercibile a prescindere dalle circostanze.

A questi principi si ispira la nostra proposta di legge nel promuovere i Consultori familiari per garantire a tutti i cittadini, attraverso adeguate presta zioni pubbliche e gratuite, il diritto di accedere alla conoscenza, alla somministrazione dei mezzi idonei alla procreazione, sia al fine di promuoverla che di prevenirla, come viene affermato nell'art. 1 e nell'art. 2 con gli interventi diretti del Consultorio.

L'art. 3 prevede l'assistenza alla prima infanzia attraverso il controllo del suo sviluppo, le vaccinazioni dell'obbligo, i servizi integrativi alla famiglia e l'uso di una scheda pediatrica.

L'art. 4 prevede il collegamento del Consultorio con le altre strutture socio-sanitarie, la erogazione delle prestazioni ambulatoriali e domiciliari, e la selezione delle gravidanze a rischio.

L'art. 5 e l'art. 6 prevedono l'attività promozionale del Consultorio attraverso incontri, dibattiti, indagini conoscitive, ecc.

Gli artt. 7 e 8 prevedono che, per quanto riguarda il personale a tempo pieno, sia utilizzato prioritariamente il personale già dipendente del Comune, medico e ostetrica condotta, e degli Enti disciolti (ONMI, ecc.). Il Consultorio si avvale inoltre dell'opera di specialisti che agiscono in altre strutture socio-sanitarie.

Gli artt. 9 e 10 prevedono la istituzione di corsi per la formazione del personale e la gestione sociale attraverso comitato che garantiscano la più ampia partecipazione di base alla formazione dei programmi e alla gestione stessa.

L'art. 11 prevede la stipula di apposite convenzioni fra i Comuni e i Consultori preesistenti che abbiano finalità sociali, sanitarie, assistenziali, senza scopo di lucro per la gestione di questi.

A tal proposito, è vero che la legge nazionale prevede che i Consultori possono essere istituiti anche dai privati, ma sia quelli pubblici che quelli privati si configurano come presidi della istituenda unità sanitaria locale. Se questa è la prospettiva è evidente che nella fase intermedia dovrà essere evitata l'iniziativa privata.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 B A R I

VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

- 6 -

Per questa ragione, noi siamo del parere che bisogna privilegiare l'iniziativa pubblica, sia per il ruolo primario che gli Enti locali devono avere nella istituzione e gestione della unità sanitaria locale, sia per meglio realizzare una programmazione che tenda ad unificare i servizi con una maggiore aderenza alle esigenze locali.

Senza dubbio il primo obiettivo è quello di attrezzare ed utilizzare subito i Consultori dell'O.N.M.I. esistenti nella nostra regione, ristrutturandoli per il raggiungimento delle finalità della presente legge.

Infine, negli altri articoli si prevede la organizzazione territoriale dei Consultori, la documentazione necessaria per ottenere i contributi, l'approvazione e la programmazione del piano regionale, l'erogazione dei contributi e la ~~copertura~~ copertura finanziaria.

Data l'inadeguatezza dei mezzi finanziari previsti dalla legge nazionale è previsto un contributo integrativo della Regione Puglia.

Colleghi consiglieri,
nello spirito della presente proposta di legge c'è soprattutto la volontà politica che sorge dalla profonda esigenza umana e sociale della nostra regione di recuperare all'impegno dei pubblici poteri e della collettività, come scelta prioritaria, e qualificante, la tutela della salute dei cittadini, della maternità e della infanzia, convinti che questo sia il modo giusto per accelerare i tempi di attuazione della riforma sanitaria.

Bari, 9 gennaio 1976

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

COLAMONACO MARIA - SOMMA ANTONIO - LEUCCI GIOVANNI - ROMEO ANTONIO -
PANICO PASQUALE

NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1975 n. 405
"ISTITUZIONE CONSULTORI FAMILIARI"

Art. 1

Istituzione e finalità dei Consultori

In attuazione della Legge 29 luglio 1975 n. 405, la Regione Puglia promuove la realizzazione di Consultori familiari istituiti e gestiti dai Comuni o loro Consorzi.

Il Consultorio familiare è un servizio pubblico che, nell'ambito dei servizi sociali e sanitari, concorre ad assicurare la tutela globale della salute psico-fisica della famiglia. Esso ha come finalità:

- a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e paternità responsabile, per i problemi della coppia e della famiglia anche in ordine ai minori;
- b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia o dal singolo in ordine alla procreazione responsabile, nel rispetto delle convinzioni etiche e della integrità fisica degli utenti;
- c) la tutela della salute della donna e del concepito;
- d) la divulgazione delle informazioni idonee a favorire ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso.

La Regione orienta le suddette finalità gli attuali servizi ambulatoriali territoriali e ospedalieri ed eroga contributi ai Comuni o loro Consorzi per la istituzione ed il funzionamento dei Consultori Familiari.

Art. 2

Interventi del Consultorio

Il Consultorio realizza le finalità di cui al precedente articolo mediante interventi diretti ad assicurare a tutti i cittadini l'assistenza sanitaria e sociale in ordine ai problemi della sessualità, procreazione e controllo delle nascite e particolarmente:

- a) l'educazione sanitaria e sessuale, l'adeguata informazione anche mediante visite prematrimoniali;
- b) l'educazione alla contraccezione, mediante informazione su tutti i contraccettivi esistenti e sul loro uso, la somministrazione dei farmaci e dei mezzi liberamente scelti dall'utente e idonei a ciascun caso, il controllo sanitario dei cittadini in trattamento;
- c) l'assistenza psicologica e sociale per i problemi della coppia e della famiglia per la preparazione alla maternità e paternità;
- d) la terapia della sterilità, infertilità, frigidity coniugale;
- e) la tutela della gestante, mediante visite e controlli periodici, e la selezione delle gravidanze a rischio;
- f) la consulenza di genetica medica per la prevenzione delle malattie ereditarie;
- g) la prevenzione delle malattie veneree.

L'assistenza alla famiglia é gratuita, l'onere delle prescrizioni dei prodotti farmaceutici é a carico dell'Ente o del servizio cui compete l'assistenza sanitaria.

A ciascun cittadino che si avvale dell'opera del Consultorio viene fornita una scheda personale socio-sanitaria individuale o di coppia che prevede i fondamentali parametri socio-economici della famiglia, i dati anamnestici lavorativi, sanitari dei singoli e per la donna i dati ostetrici, la valutazione del rischio attuale rilevabile attraverso un calendario di controlli clinici di laboratorio e strumentali e l'esito della gravidanza.

Art. 3

Assistenza alla prima infanzia

La tutela sanitaria e sociale della prima infanzia é assicurata attraverso:

- a) l'assistenza domiciliare alla puerpera ed al neonato;
- b) il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale del bambino;
- c) le vaccinazioni dell'obbligo;
- d) i servizi integrativi alla famiglia per prevenire l'affidamento della prole a istituti e terzi;
- e) i servizi sostitutivi della famiglia nel caso di bambini esposti o in stato di abbandono e in attesa di affidamento o adozione;
- f) la diagnosi precoce, la rieducazione funzionale e l'integrazione sociale degli handicappati;
- g) l'educazione sanitaria relativa all'igiene e alla dietetica della prima infanzia.

Il controllo dello sviluppo del bambino si attua anche con interventi a domicilio, nell'asilo nido, nelle strutture sociali per l'infanzia e negli ambulatori delle unità locali dei servizi sanitari e sociali.

A tali fini il Consultorio fornisce ad ogni bambino una "scheda pediatrica" che prevede l'iscrizione dei dati neonatali desunti dalla scheda ostetrica nella parte relativa all'esito della gravidanza, l'anamnesi familiare, alimentare e patologica, il calendario del controllo dello sviluppo neuromotorio e sensoriale, il calendario dei controlli clinici generali e delle vaccinazioni dell'obbligo.

Art. 4

Interventi coordinati con altre strutture

Il Consultorio deve collegarsi con le altre strutture socio-sanitarie per interventi ulteriori oltre quelli indicati negli articoli precedenti. Ciò é particolarmente richiesto per:

./.

CONSIGLIO REGIONALE
 DELLA PUGLIA
 GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO
 70124 BARI
 VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

- a) la vaccinazione contro la rosolia;
- b) la prevenzione dei dismetabolismi;
- c) l'individuazione delle microcitemia, deficienza di glucosio 6 fosfato, incompatibilità materno-fetale, anomalie cromosomiche, mucoviscidiosi;
- d) la diagnosi precoce di tumori delle mammelle e dell'apparato genitale femminile.

Le gestanti con gravidanza a rischio dovranno essere avviate presso presidi ospedalieri apprezati per garantire interventi di prevenzione, diagnosi precoce e di terapia intensiva e riabilitativa.

Per gli accertamenti diagnostici e gli interventi preventivi il consultorio si avvale degli Enti Ospedalieri, dei loro ambulatori e degli Istituti Universitari di assistenza sanitaria.

E' fatto obbligo agli Enti sopramenzionati di fornire gratuitamente le prestazioni di cui al precedente comma: le spese per ~~fare~~ tali prestazioni sono rimborsate dalla Regione eatal fine gli Enti interessati presenteranno la nota nominativa degli accertamenti eseguiti.

Art. 5

Attività promozionale del Consultorio

Gli interventi del Consultorio familiare a favore dei singoli utenti, nella famiglia e negli'ambienti di lavoro, hanno carattere promozionale della partecipazione al fine dell'aderenza del servizio alle esigenze della donna, della comunità e dello sviluppo del servizio stesso e si svolgono tramite:

- a) l'organizzazione di corsi, cicli di conferenze (pubblicazioni audiovisive, volantini, ecc.);

./.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO
70124 BARI
VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

- b) la promozione di indagini conoscitive volte a conoscere la realtà economica e sociale del territorio con particolare riferimento a comunità omogenee, quali: i luoghi di lavoro, la scuola, agglomerati abitativi intensivi e sprovvisti di servizi sociali e sanitari;
- c) specifici incontri con gruppi omogenei per l'individuazione dei fattori-rischio che minacciano la salute psico-fisica della gestante e del bambino concepito, al fine di rimuovere le cause ambientali e sociali che li determinano.

A tale scopo il Consultorio istituisce una "scheda di gruppo" che preveda i fondamentali parametri socio-economici dell'ambiente, la valutazione del rischio individuabile attraverso una precisa indagine, con rilevazioni periodiche, sui luoghi di lavoro, fabbriche, campagne, scuole, uffici, quartieri ecc..

Art. 6

Redazione delle schede

Le schede previste dalla presente Legge saranno conformi ad un modulo da approvare dalla Giunta Regionale, redatte sulla base di istruzioni determinate e trasmesse ai Consultori.

Art. 7

Personale del Consultorio

Il Consultorio, per conseguire le finalità della presente Legge, si avvale di operatori che svolgono la propria attività in modo continuativo nel consultorio e di operatori che svolgono la propria attività anche in altri presidi sociali e sanitari con funzioni di consulenti.

Gli operatori a tempo pieno devono essere: un'ostetrica o ginecologo e una assistente sociale, con competenze specifiche nel campo della contraccezione.

A questo scopo prioritariamente deve essere utilizzato il personale già dipendente dal Comune (medici, ostetriche condotte) o trasferito dalla Regione o da Enti disciolti (O.N.M.I. ecc.), al quale è fatto divieto di esercitare la propria attività al di fuori delle strutture dipendenti degli Enti Locali.

Solo in caso di comprovata necessità o di assenza di personale con i requisiti

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO
70124 BARI
VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 38 57 55

siti richiesti il Comune con delibera consigliare può procedere all'assunzione.

Gli operatori di consulenza e assistenza sono assicurati dai Comuni o loro Consorzi e devono essere in possesso di titoli specifici in una delle seguenti discipline: ginecologia, pediatria, psicologia, medicina, pedagogia e assistenza sociale.

Il personale medico è tenuto a prescrivere tutti i mezzi anticoncezionali consigliati dalla organizzazione mondiale della Sanità, sulla base di oggettivi parametri di valutazione.

Art. 8

Attività Amministrativa

Lo svolgimento delle attività di carattere amministrativo del Consultorio è assicurato dal personale dipendente dal Comune, secondo le effettive necessità del Consultorio stesso.

Con delibera consiliare verranno stabiliti i tempi e le modalità di svolgimento della suddetta attività.

Art. 9

Corsi di qualificazione e specializzazione del personale

La Regione organizza di intesa con i Comuni o loro Consorzi, corsi e attività di qualificazione e di aggiornamento professionale, sia per il personale addetto al Consultorio che per quelli da adibire adesso.

L'articolazione delle attività di riqualificazione e di aggiornamento può essere realizzata con seminari, corsi, ricerche, giornate di studio tese a confrontare, armonizzare ed elevare le varie esperienze di lavoro.

La Regione considera prioritaria la istituzione di ~~corsi~~^{Corsi}, anche nell'ambito del piano generale dell'attività di formazione professionale di sua competenza.

Per l'organizzazione dei corsi suddetti, la Regione può avvalersi, di intesa con i Comuni o loro Consorzi, gli Enti Ospedalieri ed Istituti Universitari, concordando con essi il programma concernente: educazione sessuale, contraccezioni, eugenetica, sociologia, psicologia, diritto di famiglia.

Art. 10

Gestione sociale del Consultorio

La gestione del Consultorio spetta ai Comuni o loro Consorzi che la esercitano mediante l'apposito Comitato di Gestione che assicuri il coordinamento con le altre strutture sociali e sanitarie presenti nel territorio.

Il regolamento determina il numero dei componenti entro il limite massimo di 13 membri e prevede che il Consultorio agisca sulla base del lavoro di gruppo, avvalendosi anche di esperti esterni e delle strutture esistenti nel territorio.

Il Comitato di Gestione è nominato dal Consiglio Comunale sentiti gli organi di decentramento comunali se esistenti o dall'assemblea consortile ed è composto:

- a) da una rappresentanza del Consiglio Comunale o del Consorzio o del decentramento, con adeguata presenza della minoranza;
- b) da una rappresentanza degli operatori del servizio;
- c) da una rappresentanza delle organizzazioni sindacali;
- d) da una rappresentanza delle associazioni femminili.

Il Comitato di Gestione, nello stabilire i programmi e i metodi di attuazione, si avvale dell'assemblea degli utenti che dovrà essere riunita almeno due volte all'anno.

Art. 11

Convenzioni

I Comuni o loro Consorzi possono avvalersi, nella fase di prima organizzazione, del contributo scientifico, funzionale ed organizzativo dei Consultori pubblici e privati preesistenti gestiti da istituzione ed Enti che abbiano finalità sociali, sanitari ed assistenziali che agiscono senza scopo di lucro e assicurano i livelli di assistenza sanitaria, psicologica e sociale e i criteri di gestione stabiliti dal precedente articolo.

I Comuni o loro Consorzi possono stipulare apposite convenzioni con tali Consultori e possono avvalersi con le stesse modalità ed agli stessi fini degli ambulatori ospedalieri e dei presidi socio-sanitari.

CONSIGLIO REGIONALE
 DELLA PUGLIA
 GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO
 70124 BARI
 VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

La vigilanza ed il controllo sulla attività ed il funzionamento dei Consul-
 tori familiari pubblici e privati spetta all'unità locale dei servizi sociali
 e sanitari o al Comune fino all'entrata in vigore dell'U.L.S.S.S.-

Art. 12

Organizzazione territoriale

Il servizio consultoriale sarà garantito per ogni 20.000 abitanti e comun-
 que sarà istituito un Consultorio, in ogni Comune con popolazione superiore a
 5.000 abitanti.

I Comuni con popolazione inferiori a 5.000 abitanti possono consorziarsi ed
 accedere ai contributi previsti dalla presente Legge.

La presenza nel territorio di Consulori privati non costituisce ostacolo
 alle istituzioni di Consulori pubblici.

Art. 13

Documentazione per ottenere i contributi

I Comuni o loro Consorzi presentano al Presidente della Giunta Regionale:

- a) entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente ^{legge} ~~domanda~~ ^{una} ~~domanda~~ indicando l'intero
 fabbisogno di Consulori per la programmazione regionale;
- b) entro il 30 aprile di ogni anno la domanda di contributo per la realizzazione
 dei consultori da includere nei piani annuali.

Le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) copia della deliberazione con la quale il Consiglio Comunale e/o l'assemblea
 consortile ha deciso di istituire o gestire direttamente uno o più Consulori;
- b) lo stato della situazione esistente del territorio di competenza relativamente
 ai servizi necessari alla organizzazione delle prestazioni di cui all'art. 1;
- c) la dotazione di personale ritenuto necessario, per il raggiungimento dei fini
 di cui alla presente Legge (formazione e aggiornamento del personale stesso).

Nel caso in cui la richiesta riguardi la istituzione ed il funzionamento di
 un Consultorio privato, devono essere aggiunte alle documentazioni suddette, che
 in ogni caso saranno prodotte dall'ente gestore, la ~~conoscenza~~ copia della con-

CONSIGLIO REGIONALE
 DELLA PUGLIA
 GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO
 70124 BARI
 VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 385755

venzione stipulata fra Comune ed Ente Gestore del Consultorio, e la delibera del Consiglio Comunale di approvazione della convenzione stessa.

Art. 14

Approvazione del piano ~~regionale~~ regionale -

Spetta al Consiglio Regionale:

- a) approvare il piano Regionale dei Consultori;
- b) approvare la graduatoria tra i Comuni e Consorzi, che richiedono i finanziamenti, sulla base delle seguenti priorità: situazione socio-economica, tasso di incidenza della mortalità ~~per~~ perinatale, infantile, e degli aborti, consistenza demografica ed estensione territoriale, stato dei servizi sociali e sanitari esistenti;
- c) approvare i piani ed i programmi dei corsi di qualificazione e aggiornamento del personale dei Consultori.

Art. 15

Programmazione degli interventi

Spetta alla Giunta Regionale:

- a) esaminare le domande presentate dai Comuni e dai Consorzi e formulare la graduatoria sulla base delle priorità stabilite dall'articolo precedente;
- b) elaborare il piano annuale finanziamenti per l'istituzione e la gestione dei Consultori;
- c) promuovere e determinare programmi e i piani dei corsi di qualificazione e specializzazione del personale dei Consultori;
- d) sottoporre, entro il 30 giugno di ogni anno, i piani dell'approvazione del Consiglio Regionale;
- e) presentare al Consiglio Regionale una relazione annuale sullo stato di applicazione della presente Legge;
- f) assicurare il coordinamento e la funzionalità dei servizi finanziati in conformità al programma annuale.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO
70124 BARI
VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 385755

Art. 16

Erogazione dei contributi

I contributi approvati dal Consiglio Regionale sono erogati con decreto del Presidente della Giunta in un'unica soluzione.

Agli Enti pubblici é riservata una quota pari al 90% dei fondi erogati dalla Regione e il 10% agli Enti Privati.

Per la istituzione dei Consultori sono erogati contributi in misura superiore ^{non} al 70% e del 100% per i corsi di qualificazione^o specializzazione del personale.

Art. 17

Norme finanziarie

All'onere derivante dalla presente Legge, previsto in £. si fa fronte, per l'esercizio finanziario 1976, mediante la utilizzazione dei finanziamenti previsti dalla Legge statale n. 405 del 29 luglio 1975 e dei finanziamenti ^{attribuiti} ~~riservati~~ in seguito allo scioglimento dell'O.N.M.I.-

Per gli anni successivi é autorizzata la spesa annua di £. a titolo integrativo delle somme che lo Stato assegna per le finalit  di cui all'art. 5 della Legge 29 luglio 1975 n. 405.

Art. 18

La presente Legge sar  pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Puglia ed entrer  in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di asservarla e farla osservare come Legge della Regione.

Colaninno Maria
Pario Pasquale
Piano Antonio
Antonino
Viceciolone